

DOMANDE E RISPOSTE PER CHI LASCIA L'UCRAINA VERSO L'ITALIA^[OBJ]

SAVE THE CHILDREN

10 domande e risposte utili per le persone, adulti e bambini/e, che stanno fuggendo dalla guerra in Ucraina e per coloro che vogliono eventualmente aiutare.

Queste informazioni sono disponibili anche in [inglese](#) e in [ucraino](#).

- **1. Bambini e bambine minorenni possono lasciare l'Ucraina da soli per mettersi in salvo in Italia?**

Dipende, **un ragazzo/a di 14 anni può viaggiare da solo all'interno dell'Unione Europea** e quindi può lasciare il Paese da solo, se però ha meno di 14 anni normalmente deve essere accompagnato da un genitore, un tutore o un adulto di riferimento.

Se il minore è costretto però a partire senza genitori o tutore, quest'ultimi devono firmare una dichiarazione scritta con cui affidano il minore all'adulto che lo accompagnerà. Sugeriamo di allegare la copia dei documenti di identità dei genitori o del tutore e, se possibile, portare sempre con sé un documento di riconoscimento, il passaporto e/o il lasciapassare. In caso di viaggio aereo consigliamo di contattare l'ambasciata del Paese di destinazione e la compagnia aerea di riferimento per avere tutte le informazioni sui documenti richiesti.

- **2. È necessario avere il passaporto per entrare in Italia dall'Ucraina?**

No, non è necessario avere il passaporto per lasciare l'Ucraina: l'Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra senza documenti di riconoscimento saranno identificati nei Consolati all'arrivo.

In assenza di passaporto, **consigliamo però di avere il certificato di nascita e/o lo stato di famiglia.** Inoltre l'Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che la validità dei passaporti è prolungata fino a 5 anni e che i dati dei minori di 16 anni sono inseriti nei passaporti dei loro genitori che fuggono dalla guerra o che risiedono in Italia.

- **3. Una volta che un minore solo arriva in Italia che cosa succede?**

I minori che arriveranno soli in Italia **saranno accolti dal sistema di accoglienza italiano** sia che abbiano viaggiato senza adulti di riferimento, sia che abbiano viaggiato con uno o più adulti che li hanno solo accompagnati durante il viaggio.

Che cosa deve fare il minore che arriva solo in Italia? Il minore che non ha alcun riferimento parentale sul territorio italiano, fino al IV grado di parentela, si dovrà rivolgere all'Ufficio Minori Stranieri del Comune di arrivo o, in alternativa, ai servizi sociali territoriali o al commissariato di Polizia più vicino.

Una volta che si è rivolto a uno di questi enti e organi verrà affidato a un tutore che farà le veci del titolare della responsabilità genitoriale in Italia. Inoltre, sarà garantito l'inserimento in centri di accoglienza o a famiglie affidatarie. Sarà, dunque, il tutore unitamente agli affidatari e ai responsabili dei centri di accoglienza ad occuparsi della richiesta del permesso di soggiorno e di altri documenti per i minori, così come del loro inserimento a scuola e della cura della loro salute, nonché del mantenimento dei contatti con la famiglia nel paese di origine.

Naturalmente se i genitori del minore sono in Italia, il minore si ricongiungerà con loro.

- **4. Come fare per ricongiungere direttamente un minore con conoscenti o parenti In Italia?**

Innanzitutto è utile **mettere per iscritto il consenso dei titolari esercenti la responsabilità genitoriale** (genitori, tutore) affinché i minori siano affidati ai parenti/conoscenti presenti in Italia che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere i minori.

Nella norma sarebbe importante avere un atto notarile o un atto redatto dinanzi a un pubblico ufficiale da sottoporre poi a traduzione e legalizzazione per il suo utilizzo in Italia. Tuttavia, **nella presente situazione di forte emergenza**, si suggerisce di **mettere per iscritto tale volontà**, scrivendo semplicemente a mano una dichiarazione con cui si esprime in modo chiaro la volontà di affidamento indicando con precisione e dettaglio le generalità e la residenza dei titolari esercenti la responsabilità genitoriale e dei potenziali affidatari (allegando le copie di tutti i documenti di identità, con firma riconoscibile di entrambi i genitori o del tutore) e le ragioni dell'affidamento (emergenza, impossibilità di seguire i figli e relazione degli affidatari con i figli).

A seguito di questo, **suggeriamo di rivolgersi ai servizi sociali**, che prenderanno in carico la richiesta e la sottoporranno poi eventualmente alla ratifica del Tribunale ordinario (giudice tutelare). In alcuni casi, in alternativa, con l'ausilio di un avvocato, si può anche presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni, allegando sempre la documentazione sopra citata.

Parallelamente una persona, che non è parente entro il IV grado, che vuole accogliere un minore stabilmente nella propria abitazione, trascorsi 6 mesi, deve darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

- **5. Una volta arrivati/e in Italia dall'Ucraina a quale permesso di soggiorno avranno diritto le persone in fuga?**

Le persone rifugiate dall'Ucraina avranno diritto a una protezione temporanea.

A livello europeo è stata approvata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2011/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea per le persone di cittadinanza ucraina o che vivevano stabilmente in Ucraina e che fuggono dal conflitto.

I dettagli dell'applicazione qui in Italia saranno definiti a breve. Ai sensi del D.Lgs 85/2003 (che aveva recepito la direttiva citata) i titolari di protezione temporanea potranno lavorare, studiare, accedere all'assistenza sociale e alle cure mediche. **Si è in attesa del Dpcm** che disciplinerà nel dettaglio la materia.

- **6. Le persone in fuga possono presentare la richiesta di protezione internazionale?**

Sì, chi fugge dall'Ucraina e giunge in Italia può anche accedere alla **tutela prevista per persone sopravvissute a persecuzioni individuali o in fuga da guerre**, presentando la **domanda di protezione internazionale**.

La domanda di protezione internazionale viene effettuata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente consegnando il passaporto e compilando il modello C3.

Dopo aver formalizzato la domanda, si attende la convocazione in audizione da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che a seguito di ascolto protetto, privato e sicuro in presenza di un mediatore, può decidere di riconoscere una delle forme di protezione previste.

Per approfondire le diverse tipologie di protezione internazionale: in inglese, in italiano e in ucraino.

È possibile anche richiedere la protezione speciale con domanda diretta al Questore che decide previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la quale potrà valutare l'eventuale presenza di motivi per il riconoscimento di una protezione internazionale.

- **7. Che cosa succede ad adulti e minori accompagnati quando arrivano in Italia dall'Ucraina?**

L'Italia ha previsto per **le persone che stanno fuggendo dal conflitto in Ucraina l'inserimento in centri del sistema CAS** (Centri temporanei di Accoglienza) **e SAI** (Sistema di Accoglienza e Integrazione) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa per l'accesso al SAI. L'ente di riferimento per l'accoglienza è la Prefettura.

Quando si arriva in Italia si può far presente la necessità di inserimento in accoglienza presso la Questura o il commissariato di Polizia oppure direttamente ai servizi sociali del Comune in cui ti trovi.

- **8. Come funziona l'ingresso in Italia dall'Ucraina data la situazione pandemica? Cosa succede se si riscontra un caso positivo al Covid-19?**

Per i cittadini che provengono dall'Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o di certificazione verde Covid-19 **al momento dell'ingresso sul territorio nazionale verrà effettuato test diagnostico o**, in alternativa, **entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso la ASL territorialmente competente**, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute del 22.02.22.

In caso di positività al Covid-19 o di contatto con caso positivo **si applicherà la normativa vigente** adottando le idonee misure di profilassi e tracciamento.

I profughi ucraini potranno sottoporsi gratuitamente a vaccinazione per il Covid-19. A tal fine, è preferibile essere in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Residente) richiedibile presso la ASL territorialmente competente, se già non si ha la tessera sanitaria. I minori stranieri non accompagnati potranno sottoporsi a vaccinazione solo previo consenso del tutore.

- **9. In caso di necessità, le persone in arrivo in Italia potranno usufruire del sistema sanitario pubblico?**

Sì, in Italia l'accesso al sistema sanitario pubblico è garantito a tutti gli stranieri che sono **in possesso di un regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo** per lavoro, motivi familiari, per protezione internazionale, per casi speciali, protezione speciale per cure mediche (eccetto quelli rilasciati in seguito a visto di ingresso per cure) attesa adozione affidamento e acquisto della cittadinanza. Le prestazioni sono gratuite o fornite alle medesime condizioni valide per i cittadini italiani (ad es. in alcuni casi pagando un ticket).

In ogni caso le cure urgenti o comunque essenziali sono garantite a tutti gli stranieri che si trovano sul territorio italiano. È possibile partorire nelle strutture ospedaliere pubbliche, senza alcun pagamento.

- **10. I minori provenienti dall'Ucraina possono andare a scuola?**

Sì, tutti i minori di 18 anni hanno diritto all'istruzione al pari dei minori italiani. L'iscrizione a scuola dei minori stranieri può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno. La scuola deve garantire l'iscrizione del minore anche se non è in possesso del permesso di soggiorno o se la documentazione anagrafica non è completa. Per l'iscrizione ci si può rivolgere all'Ufficio Scolastico Territoriale. Puoi chiedere informazioni anche ai Servizi Sociali del Comune in cui ti trovi.